



BIBLIOTECA DEI SAPERI

I Principi del Diritto Doganale – Le Operazioni privilegiate e l’Obbligazione doganale

Introduzione

Benvenuti!

In questa lezione proseguiamo l’analisi del Codice doganale dell’Unione, istituito dal Reg. UE n. 952/2013.

In particolare, andremo ad approfondire:

- le Operazioni privilegiate
- l’Obbligazione doganale
- il Diritto di ricorso

Cominciamo...

OPERAZIONI PRIVILEGIATE

Franchigie

Ai sensi dell’art. 207 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea (TFUE), il Consiglio, deliberando a maggioranza qualificata su proposta della Commissione, stabilisce i casi in cui, a motivo di circostanze particolari, viene concessa la franchigia dai dazi all’importazione o all’esportazione all’atto dell’immissione in libera pratica o dell’esportazione delle merci.

La franchigia dai dazi all’importazione o esportazione riguarda numerose categorie di merci.

A condizione che siano rispettate talune condizioni, le merci sono esentate dai dazi quando riguardano per es. beni personali, animali domestici, ecc. (art. 184).

Merchi in reintroduzione

Le merci unionali che, dopo essere state esportate fuori dal territorio doganale dell’Unione, vi sono reintrodotte ed immesse in libera pratica entro tre anni, sono esentate dai dazi all’importazione, a richiesta dell’interessato (art. 185).

La reintroduzione di merce unionale esportata è ammessa a condizione che:

1. si tratti di merce unionale
2. non siano trascorsi più di tre anni dall’esportazione
3. la merce in reintroduzione sia nello stesso stato che aveva all’atto dell’esportazione

Non possono essere reintrodotte:

1. le merci esportate in regime del P.P. a meno che non siano state lavorate;
2. I prodotti agricoli che hanno beneficiato di un vantaggio finanziario nell'ambito della politica agricola comune (PAC).

Sono esonerati dai dazi all'importazione in caso di immissione in libera pratica i prodotti della pesca marittima e altri prodotti estratti dal mare (art. 183).

OBBLIGAZIONE DOGANALE

Garanzia dell'importo dell'obbligazione doganale

L' art. 189 enuncia il principio generale per il quale è obbligatoria la costituzione di una garanzia dell'importo dell'obbligazione doganale, per es. nel regime di transito (art. 94) e per l'ammissione temporanea. Questa garanzia deve essere prestata dal debitore o dalla persona che può diventarlo.

L'esonero è previsto solo per le Amministrazioni Pubbliche. Nel caso di importi di modico valore, l'autorità doganale può non esigere la garanzia.

La costituzione della garanzia è facoltativa quando la merce terza è vincolata ad un regime doganale sospensivo, quale il deposito, il perfezionamento attivo (art. 190) e per la custodia temporanea.

La garanzia può essere costituita da

- un deposito in contanti
- oppure una fideiussione (art. 193)

Nascita dell'obbligazione doganale

Il concetto di obbligazione doganale tratta dell'obbligo di una persona (fisica o giuridica) di pagare i diritti previsti per l'importazione o l'esportazione di una determinata merce.

L'introduzione di una merce nel territorio doganale comporta il sorgere dell'obbligazione doganale, cioè il pagamento del dazio (art. 37).

L' art. 20 stabilisce l'obbligo di pagare i diritti previsti per l'importazione o l'esportazione di una determinata merce. Questi diritti sono basati sulla Tariffa doganale dell'Unione.

Generalmente l'obbligazione doganale all'importazione sorge come conseguenza di un'applicazione corretta della normativa doganale. Quindi normalmente, l'accettazione di una dichiarazione per l'immissione in libera pratica o di vincolo della merce al regime di ammissione temporanea con esonero parziale dei diritti, comporta il pagamento dei diritti doganali.

L'obbligazione doganale sorge a causa di inadempimenti relativi all'utilizzo di un regime doganale e custodia doganale e a causa di inadempimenti relativi all'introduzione in zona franca/deposito franco. Infatti le merci per poter essere

lavorate, utilizzate e trasformate devono essere vincolate al relativo regime doganale (perfezionamento, trasformazione sotto controllo doganale, ecc.) (artt. 173-175).

L'obbligazione doganale sorge, inoltre, a causa di inadempimenti relativi alla presentazione della merce e che comportano sottrazione della merce o che comportano la sottrazione della merce al controllo doganale.

L'obbligazione doganale sorge quando le merci sono sottratte al controllo doganale tra il momento dell'accettazione della dichiarazione e il momento della concessione dello svincolo. La nozione di sottrazione al controllo doganale comporta qualsiasi azione od omissione, compreso il furto, che abbia come risultato di impedire, anche solo momentaneamente, all'autorità doganale competente di accedere ad una merce sotto vigilanza doganale e di effettuare i controlli posti dalla regolamentazione doganale. La sottrazione, ai sensi dell'art. 203 del Codice doganale, non richiede l'esistenza di un elemento intenzionale, ma presuppone solo che sia soddisfatta la condizione obiettiva dell'assenza della merce nel luogo di custodia.

Le cause di esclusione di responsabilità sono la natura della merce, il caso fortuito o la forza maggiore (art. 206): elementi che escludono la responsabilità solo se l'interessato dimostra che a causa di eventi imprevedibili, non ha potuto adempiere agli obblighi stabiliti dagli artt. 203 e 204 e la merce è andata distrutta. Le circostanze devono essere estranee al soggetto, anormali e imprevedibili, le cui conseguenze non avrebbero potuto evitarsi nonostante la diligenza.

Quando si ritiene non sorga più alcuna obbligazione nei confronti di una merce immessa in libera pratica fruendo di un dazio all'importazione ridotto o nullo per la sua utilizzazione per fini particolari, i rottami e i residui risultanti da questa distruzione sono considerati merci non comunitarie (art. 207).

Vi è il principio generale secondo il quale l'esistenza di una misura che limiti o vieti l'importazione/esportazione di una merce non impedisce, qualora questa sia introdotta nel territorio doganale dell'Unione, che nei suoi confronti nasca l'obbligazione doganale.

L'unica eccezione è prevista per alcune categorie di merci: denaro falso, stupefacenti e sostanze psicotrope se non sono destinate ad uso medico o scientifico. Tali merci, pertanto, non possono essere destinatarie dell'applicazione di un dazio.

Non rientra tra queste categorie l'alcol entrato in contrabbando.

Quando la normativa doganale prevede che una merce possa beneficiare di un trattamento tariffario favorevole, a motivo della sua natura o della sua destinazione particolare, di una franchigia o di esonero totale o parziale dai dazi all'importazione o dazi all'esportazione, tale trattamento favorevole è altresì applicabile ai casi in cui sorge un'obbligazione doganale, a condizione che il comportamento dell'interessato non implichi né manovra fraudolenta né manifesta negligenza e quest'ultimo fornisca prova che sono soddisfatte le altre condizioni per l'applicazione del trattamento favorevole, della franchigia o dell'esonero (art. 212 bis).

Quando per una medesima obbligazione doganale esistono più debitori, essi sono tenuti al pagamento dell'obbligazione in solido. Il meccanismo della solidarietà costituisce uno strumento giuridico supplementare messo a disposizione delle autorità nazionali al fine di rafforzare l'efficacia del recupero dell'obbligazione doganale.

L'importo dei dazi all'importazione o dei dazi all'esportazione applicabili a una merce è determinato in base agli elementi di tassazione propri di detta merce nel momento in cui sorge la relativa obbligazione doganale (art. 214).

L'ammontare dei diritti doganali è soggetto a variazioni temporali dovute sia a decisioni tariffarie relative alla determinazione della percentuale di dazio da applicare sulla merce, sia alle oscillazioni del valore della merce.

Secondo il principio generale, quindi, gli elementi di tassazione devono essere valutati con riferimento al momento in cui sorge l'obbligazione doganale.

In tutti i casi in cui non sia possibile determinare il momento in cui sorge l'obbligazione doganale, si prenderà come riferimento temporale il momento in cui l'a.d. ha constatato che la merce si trovi in una situazione che ha fatto nascere l'obbligazione doganale. Tuttavia, qualora, l'a.d. ha elementi per stabilire che l'obbligazione doganale è sorta ancora in un momento anteriore a quello preso in considerazione, l'importo dei dazi è determinato in base agli elementi di tassazione che erano in vigore in quel momento.

Riscossione dell'importo dell'obbligazione doganale

Con la Contabilizzazione viene stabilito l'importo dei dazi all'importazione o esportazione che deve essere riscosso dalle autorità competenti.

Secondo l'art. 215 l' a.d. quando dispone di tutti gli elementi necessari per quantificare il dazio, è tenuta a calcolarne l'importo ed iscriverlo nella propria contabilità. Ciò non accade quando:

- sia stato istituito un dazio antidumping o un dazio di compensazione provvisorio
- l'importo dei dazi dovuti a norma di legge sia superiore a quello determinato in base ad un'informazione vincolante
- l'autorità doganale sia dispensata dal contabilizzare importi di dazi inferiori ad un dato ammontare

L'a.d. non può contabilizzare gli importi di dazi che non possono essere comunicati al debitore in seguito alla scadenza del termine previsto.

Le modalità pratiche di contabilizzazione degli importi sono stabiliti dagli Stati membri.

Queste modalità possono essere diverse a seconda che l'a.d., tenuto conto delle condizioni in cui è sorta l'obbligazione doganale, sia certa o meno del pagamento dei predetti importi (art. 217).

La contabilizzazione è immediata, cui segue immediatamente la riscossione.

Il pagamento può essere eseguito in contanti o garantito.

Il termine di pagamento può essere posticipato solo se il debitore abbia chiesto ed ottenuto una facilitazione di pagamento: la dilazione (artt. 224-228) o altre modalità (art. 229).

L'obbligo di pagamento può essere sospeso.

La dilazione di pagamento non può essere concessa quando il dichiarante non ha fornito gli elementi necessari per la definitiva determinazione del valore in dogana delle merci (art. 228).

Il termine di prescrizione concesso allo Stato per riscuotere i diritti doganali è di 3 anni.

Le conseguenze del mancato pagamento sono:

- **l'attivazione delle procedure di riscossione coattiva**
- **la riscossione degli interessi di mora (art. 232)**

Estinzione dell'obbligazione doganale

Le cause dell'estinzione devono essere fondate sulla constatazione che la merce non ha effettivamente ricevuto la destinazione economica che motiva l'applicazione dei dazi d'importazione. Ai sensi dell'art. 233 le cause che comportano l'estinzione dell'obbligazione doganale sono:

- **prescrizione**
- **mancata riscossione per fallimento del debitore**
- **pagamento del dazio**
- **sgravio**
- **invalidazione di una dichiarazione per un regime che comporta l'obbligo di pagare i dazi**
- **sequestro e confisca prima dello svincolo della merce**
- **distruzione per ordine dell'a.d.**
- **abbandono**
- **distruzione per cause inerenti la natura delle merci**
- **distruzione per caso fortuito o forza maggiore**
- **sequestro per introduzione irregolare della merce**

In caso di sequestro o di confisca della merce, per le esigenze della legislazione penale applicabile alle infrazioni doganali, l'obbligazione doganale è tuttavia considerata esistente qualora la legislazione penale di uno Stato membro preveda che i dazi doganali costituiscono la base per la determinazione di sanzioni o qualora l'esistenza di un'obbligazione doganale costituisca la base per procedimenti penali. È evidente che l'obiettivo del legislatore è quello di evitare l'imposizione di un dazio nel caso in cui la merce, pur introdotta illegalmente nel territorio dell'Unione, non ha avuto modo di essere commercializzata e non ha, pertanto, costituito una "minaccia" in termini concorrenziali per il mercato unionale.

Non rientra tra le cause di estinzione il furto.

L'art. 867 bis DAC (Disposizioni d'applicazione del CDU) rinvia alle disposizioni nazionali nell'ipotesi in cui le merci abbandonate, sequestrate o confiscate siano successivamente oggetto di vendita, previo assolvimento di tutte le formalità doganali necessarie per regolarizzare la posizione della merce.

Con il termine "sequestro" di merci si intende l'intervento delle autorità competenti per prendere fisicamente possesso delle merci, al fine di metterle in sicurezza impedire materialmente il loro ingresso nel circuito economico degli Stati membri. Il sequestro non comporta il sorgere dell'obbligazione doganale a condizione che intervenga prima che le merci superino il primo ufficio doganale situato all'interno del territorio doganale.

Rimborso e Sgravio dei dazi

Le definizioni di sgravio e rimborso sono fornite dall'art. 235 del presente codice.

Per rimborso si intende la restituzione totale o parziale dei dazi all'importazione o dei dazi all'esportazione pagati. Per sgravio, invece, si intende una decisione di non riscossione totale o parziale di un importo di un'obbligazione doganale, oppure una decisione di invalidamento, totale o parziale della contabilizzazione di un importo di dazi all'importazione o di dazi all'esportazione che non sia stato pagato.

La differenza essenziale tra lo sgravio e il mancato recupero dei dazi doganali consiste nella circostanza che, nel caso dello sgravio, i dazi doganali sono stati contabilizzati dalle autorità doganali, mentre ciò non si verifica con riferimento al mancato recupero. Per "contabilizzazione" deve intendersi l'iscrizione da parte delle autorità doganali dell'importo dei dazi all'importazione o all'esportazione risultante da un'obbligazione doganale, nei registri contabili o in qualsiasi altro supporto che ne faccia le veci.

Nell'ipotesi di merci vincolate al regime che risultino difettose o non conformi a quanto stabilito nel contratto di acquisto, già all'atto dell'accettazione della dichiarazione doganale, l'interessato può fare domanda di rimborso/sgravio entro un anno dalla data di comunicazione dei dazi stessi (art. 238).

Secondo la clausola generale di equità: qualora la domanda di rimborso o di sgravio sia corredata di giustificazioni tali da costituire una situazione risultante da circostanze che non implicano alcuna manovra fraudolenta o negligenza manifesta da parte dell'interessato, lo Stato membro può procedere al rimborso o allo sgravio autonomamente (art. 239).

DIRITTO DI RICORSO

L'Unione riconosce a chiunque:

- il diritto di rivolgersi al giudice in presenza di qualsiasi atto che si ritenga lesivo dei propri diritti
- il diritto che il processo che si va ad incardinare sia idoneo ad ottenere la riparazione del danno denunciata
- il diritto che il rimedio sia obiettivamente esercitabile e non si riveli invece di difficile o impossibile utilizzo (art. 243)

Tale disposizione non subordina la rilevanza di un ricorso giurisdizionale alla condizione che i mezzi di ricorso amministrativo ammessi con tali decisioni siano stati previamente esperiti.

Conclusioni

Bene, siamo giunti alla fine di questa video lezione.

Ti ricordo che abbiamo approfondito il Codice doganale dell'Unione, istituito dal Reg. UE n. 952/2013.

In particolare abbiamo visto:

- le Operazioni privilegiate
- le Obbligazioni doganali



- il Diritto di ricorso

Grazie per l'attenzione!